



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE  
 LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE  
 PUBBLICA E DEL PERSONALE

**Servizio 1** – Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale  
 Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO  
 Tel. 091.7073288 - telefax 091.7073470

10 MAR. 2015

Prot. n. 33357.....

Palermo .....

**OGGETTO:** Articolo 1 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – Limiti per il trattenimento in servizio - Circolare ministeriale n. 2/2015

**PEC**

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed  
 Economica del Personale  
 c/o Assessorati Regionali

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti  
 Regionali

Agli Uffici di Diretta Collaborazione  
 del Presidente e degli Assessori

Agli Uffici alle dirette dipendenze del  
 Presidente

Al Fondo Pensioni Sicilia

Agli Uffici Speciali

Agli Enti regionali

- ARAN
- A.R.P.A
- E.R.S.U(PA-CT-ME-EN)

All' Area Affari Generali del Dipartimento

All'Assessore delle Autonomie Locali e  
 della Funzione Pubblica

- Gabinetto
- Segreteria Tecnica

Ai Dirigenti del Dipartimento

LORO SEDE

Con circolare n. 2 del 19 febbraio 2015, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione fornisce chiarimenti sulle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che intervengono sugli istituti della permanenza in servizio ex art. 16 del D.Lgs. n. 503/92 e s.m. i..

Le norme citate riguardano rispettivamente l'abrogazione del trattenimento in servizio ex D.Lgs. n. 503/92, il regime transitorio relativo a tale abrogazione e la facoltà delle amministrazioni pubbliche di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i. in presenza dei requisiti previsti dai commi 10 e 12 dell'art. 24 del D.L. n.201/2011 per la pensione anticipata.

Sull'argomento, con riguardo alle dirette refluenze che le disposizioni citate hanno sul rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, lo Scrivente si è già espresso con circolare prot. n. 117438 del 23.09.2014, il cui contenuto, congruente con le odierne indicazioni del Ministero, si richiama interamente.

Si ritiene, utile, comunque, di seguito, rappresentare, in ordine al trattenimento in servizio, alcuni aspetti puntualizzati dalla citata circolare ministeriale.

L'art. 2, comma 5 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, fornendo l'interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 precisa che: *“L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”.*

Pertanto, attesa l'abrogazione del trattenimento in servizio ex art. 16, D.Lgs. n. 503/92, il limite ordinamentale che, si ricorda, per i dipendenti regionali è fissato a 65 anni dall'art. 1 della L.r. n. 2/62, potrà essere superato soltanto al fine di consentire il conseguimento del diritto a pensione.

In concreto:

- i soggetti già titolari di un diritto a pensione al 31.12.2011 cesseranno dal servizio raggiunti i 65 anni di età (esemplificando: soggetti che al 31.12.2011 avevano conseguito la massima anzianità contributiva – 40 anni – o il diritto a pensione con il sistema delle quote, nonché le dipendenti che, alla stessa data, trovandosi nelle condizioni di cui all'art.2, comma 21 della L. n. 335/95 e s.m.i. - 61 anni di età e 20 anni di contributi – avevano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata);
- i soggetti che al 31.12.2011 non hanno conseguito il diritto a pensione rimarranno in servizio sino al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011 per la pensione di vecchiaia;
- i soggetti che, conseguito il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, non avranno maturato la prescritta anzianità contributiva (20 anni), potranno essere, a domanda, trattenuti in servizio limitatamente al periodo necessario al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il 70° anno (incrementato in misura pari all'adeguamento alla speranza di vita);  
(per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando i requisiti anagrafici e contributivi, il diritto a pensione si intende acquisito se l'importo della pensione non risulta inferiore ad 1,5 volte l'assegno sociale);
- i soggetti che, anche nell'ipotesi di una prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età (oltre adeguamento alla speranza di vita), non conseguirebbero il requisito contributivo minimo, dovranno cessare dal servizio al raggiungimento del 65° anno di età.

Al fine di una puntuale osservanza degli adempimenti consequenziali a quanto sopra illustrato, gli uffici cui si intesta la gestione del personale avranno cura di verificare con attenzione e per tempo la situazione contributiva dei dipendenti che si trovano anagraficamente prossimi al sopra indicato limite ordinamentale; allo scopo, agli stessi uffici si raccomanda di volersi attivare per definire, con l'urgenza del caso, gli eventuali procedimenti di ricongiunzione e/o riscatto ancora pendenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida)



IL DIRIGENTE GENERALE  
(L. Giannanco)